

Repertorio n.11025

Raccolta n. 1356

Registrato a VEROLANUOVA

il 26.06.2000

al n. 1369 S.1

L. 26000

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici giugno duemila.

In Borgosatollo, via Leonardo da Vinci n. 15.

alle ore diciotto.

Innanzi a me Dott. Mario Fernandes, notaio in Bagnolo Mella, con studio alla Via Marconi n. 7, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Brescia si è costituito:

SOTTINI GIUSEPPE, pensionato, nato a Borgosatollo il 10 settembre 1941

in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione

" CORPO BANDISTICO BORGOSATOLLO " con sede in Borgosatollo, via L. Da Vinci n. 15, presso le Scuole Elementari, Codice fiscale 98003090176, Partita IVA 01694340173

domiciliato per la carica presso la sede sociale, con i poteri di cui infra.

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni e dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) aggiornamento dello statuto sociale per renderlo conforme alle nuove disposizioni normative e conseguenziale adozione di un nuovo modello di statuto.

2) Varie ed eventuali.

ed invita me Notaio a dare atto delle risultanze assembleari

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente statuto sociale il costituito Sottini Giuseppe il quale constatata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e del vigente Statuto;

- che è presente il Consiglio Direttivo in carica in persona di sè medesimo quale Presidente; assenti giustificati gli altri consiglieri;


- che sono presenti in proprio e per delega numero diciannove associati sul totale di numero trentuno attualmente iscritti all'associazione (il foglio di presenza e le deleghe sono agli atti dell'Associazione;

le deleghe risultano acquisite agli atti dell'Associazione;

- che non esiste il Collegio dei Revisori;

quindi l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Prendendo la parola sull'argomento posto all'ordine del giorno il costituito riferisce che si rende necessario aggiornare lo statuto sociale conformemente alle disposizioni normative in



tema di associazioni.

Per cui il Presidente dell'assemblea propone di adottare il nuovo modello di statuto sociale composto di numero trentadue (32) articoli.

L'assemblea dopo breve discussione approva all'unanimità quanto proposto dal Presidente dell'assemblea e delibera:

- è adottato il nuovo Statuto dell'Associazione "CORPO BANDISTICO BORGOSATOLLO" composto di numero trentadue (32) articoli così come proposto dal Presidente.


Il costituito mi esibisce lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata e lo stesso si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa avutane dallo stesso.

Poichè non vi è altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti trenta.

Del presente verbale in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su di un foglio per tre facciate oltre la presente ho dato lettura al costituito che lo approva.

F.to Sottini Giuseppe - Mario Fernandes Notaio (Sigillo).

Allegato " A " al  
n. 1025/1356 di Raccolta



**STATUTO**  
**dell'Associazione**  
**CORPO BANDISTICO BORGOSATOLLO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**articolo 1**

E' costituita l'associazione culturale, apartitica e apolitica, libera ed indipendente voluta da appassionati della musica, non a scopo di lucro denominata "**CORPO BANDISTICO BORGOSATOLLO**" in ottemperanza a quanto evidenziato dal labaro ufficialmente riconosciuto che si fregia dello stemma del Comune di Borgosatollo in campo azzurro al centro di una cetra antica.

**articolo 2**

L'associazione ha sede in Borgosatollo via Leonardo da Vinci n° 15 presso le Scuole Elementari.

**articolo 3**

La durata dell'associazione è illimitata.

**ORIGINI ... CONTINUITÀ DELLE TRADIZIONI**


**articolo 4**

L'associazione musicale "Corpo Bandistico Borgosatollo" continuando una tradizione pluridecennale fonda le sue radici nel lontano 1907 dall'operato di Don Pietro Troncatti, vanta quindi un lungo periodo di servizio per la comunità cittadina.

**SCOPO SOCIALE**

**articolo 5**

L'associazione ha i seguenti scopi:



- la promozione, la produzione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di attività, iniziative e manifestazioni che favoriscano la diffusione e la valorizzazione della musica;

- l'acquisizione di risorse e beni da destinare alle attività proprie dell'associazione.

Al fine di raggiungere i propri scopi, l'associazione potrà stipulare con enti pubblici o privati, convenzioni per organizzare, gestire, promuovere, produrre e realizzare attività musicali, festival.

Sulla base di tali convenzioni, l'associazione potrà:

- promuovere ed organizzare festival, rassegne culturali, convegni ed affini.

L'associazione potrà progettare, gestire e realizzare corsi aventi scopo la formazione professionale nel campo delimitato dal proprio scopo sociale.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'associazione potrà svolgere, del tutto marginalmente, qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi sopra indicati, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessari.

L'associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure per meglio qualificare e/o specializzare l'attività svolta.

## **SOCI**

### **articolo 6**

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi.

### **articolo 7**

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota annuale inibisce l'esercizio dei diritti connessi alla qualità di associato.

#### **articolo 8**

La qualità di associato è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **articolo 9**


I soci sono obbligati ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dagli organi sociali, nonché a perseguire gli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

#### **articolo 10**

Le prestazioni di volontariato fornite dai soci non possono essere retribuite, nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro i limiti che verranno stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

#### **articolo 11**

La qualità di socio si perde per mancato rinnovo della tessera annuale, per recesso, per decadenza, per morte del socio e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.



Il recesso è libero in qualsiasi momento dell'anno, e deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie;
- b) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione;
- c) senza autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo prenda parte in imprese o associazioni che abbiano interessi o svolgano attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- d) l'associato non mantenga un contegno disciplinato e corretto sia durante le attività interne all'associazione che nel corso delle manifestazioni organizzate;
- e) l'associato nella vita sociale compia scelte che possono mettere in cattiva luce l'immagine dell'associazione.

#### articolo 12

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che comportino la decadenza o l'esclusione del socio devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio dichiarato decaduto entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

#### PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO


#### articolo 13

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dal suo patrimonio che è formato:

*Giuseppe Botteri*

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giuseppe Botteri'. To the right of the signature is a circular official seal. The seal contains a central emblem with a star and is surrounded by the text 'FERNANDES MARIO DI PAULISTA' and 'M. B. T. A. O.'.

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- b) da contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da contributi dello Stato, ed istituzioni pubbliche;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) da eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- f) da rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;
- g) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.



#### **articolo 14**

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'associazione, per qualunque causa, i beni che dovessero residuare dopo l'eventuale liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni od organizzazioni operanti in identico od analogo settore, o per fini di pubblica utilità, fatto salvo quanto disposto dalla legge.

#### **articolo 15**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto della gestione sia per l'attività istituzionale sia per l'eventuale attività commerciale marginale. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi od i lasciti ricevuti.

#### **articolo 16**

L'associazione non ha scopo di lucro. Pertanto gli eventuali avanzi di amministrazione derivanti dall'attività sociale non potranno essere distribuiti. Gli avanzi di amministrazione accantonati non sono distribuibili e divisibili neppure alla fine della vita sociale, e dovranno essere devoluti per fini di utilità sociale così come previsto dagli articoli 14 e 32 salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



## ORGANI SOCIALI

### articolo 17

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'eventuale Collegio dei Sindaci.

## ASSEMBLEA

### articolo 18

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta all'anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto e della relazione dei consiglieri. In caso di giustificati motivi l'assemblea può essere convocata entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio.

Sia il rendiconto che la relazione dei consiglieri devono essere messi a disposizione dei soci mediante deposito nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Di competenza della assemblea ordinaria sono anche:

- a) la nomina e la revoca del consiglio direttivo, previa determinazione del numero dei componenti, degli eventuali Sindaci e presidente del Collegio Sindacale;
- b) la deliberazione circa eventuali regolamenti interni e circa le direttive da impartire ai consiglieri per la gestione dell'attività;
- c) l'approvazione di eventuali programmi annuali e pluriennali dell'attività.

### articolo 19

*Dot. Giuseppe*



L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori in caso di liquidazione dell'associazione e sulla revoca della liquidazione medesima nonché sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione. La modifica dello statuto è da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti con la presenza minima dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **articolo 20**

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta con avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga sottoscritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto.

L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.


#### **articolo 21**

L'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida qualunque sia il numero dei soci presente o rappresentato. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati nelle adunanze. Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione l'assemblea deve deliberare con la maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti anche tramite delega.

#### **articolo 22**

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci che siano in regola col pagamento della quota annuale, e che abbiano effettuato il versamento.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. In caso di malattia od altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da altri soci mediante delega



scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre altri soci. Non possono essere mandatari né i consiglieri né gli eventuali dipendenti dell'associazione.

Nelle votazioni l'espressione di astensione non è ammessa.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

### **articolo 23**

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio stesso.

Quando non sia presente nessun componente del Consiglio Direttivo il Presidente dell'adunanza è eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario e gli eventuali scrutatori.

Le votazioni sono palesi, possono essere segrete solo se ne fanno richiesta almeno metà dei soci presenti.

Le deliberazioni devono sempre constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **articolo 24**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11 (undici) eletti dai soci solamente fra soci. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il mandato dura tre anni, ed è rinnovabile.

Le cariche sono gratuite, e pertanto i Consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nell'espletamento del mandato.

I consiglieri sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata, con la maggioranza qualificata dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Il Consigliere che non partecipi, senza comunicare preventivamente l'assenza, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo, prima di deliberare la decadenza, di invitare per iscritto il Consigliere interessato a spiegare i motivi della sua perdurante assenza.


Il Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni o di decadenza di propri componenti, può cooptare nel proprio seno soci aventi diritto di voto, con il limite massimo della metà meno uno dei Consiglieri eletti nell'ultima assemblea. Oltrepassato questo limite è necessario convocare una nuova assemblea ordinaria entro il termine massimo di tre mesi dalla data dell'ultima dimissione, per procedere a regolari elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

#### articolo 25

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri, e comunque almeno quattro volte all'anno. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi individuali mediante telefono, lettera o altro che in futuro potrà essere inventato entro il giorno precedente alla data stabilita.

Il comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.



Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio sia al momento della discussione sia in quello della votazione.

#### **articolo 26**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, salvo quelli che lo statuto riserva tassativamente all'assemblea.

Spetta perciò, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) predisporre i rendiconti e redigere le relazioni;
- c) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio Direttivo;
- f) dare l'adesione dell'associazione ad organismi federali o consortili, assumere, comunque come attività non prevalente, partecipazioni o cointeressenze in società, con esclusione assoluta di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento o riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi ed elenchi.

#### **articolo 27**

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ed attribuzioni al Presidente o ad uno o più Consiglieri, determinandone i poteri, le attribuzioni e le mansioni. Può inoltre deliberare l'istituzione di una o più commissioni di tipo culturale, queste eventualmente aperte anche ai non soci, i cui pareri non saranno vincolanti.

#### **articolo 28**

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente, ed al Vicepresidente in caso di assenza od impedimento del Presidente. Nei confronti dei terzi il semplice intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **articolo 29**


L'assemblea dei soci può decidere di eleggere un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, se formato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Ai Sindaci, data la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

#### **articolo 30**

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e norme statutarie, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio con le scritture contabili.

Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno, in cauzione od in custodia.



I Sindaci possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

I Sindaci possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Nella relazione di accompagnamento al bilancio annuale i Sindaci devono riferire specificatamente sui criteri seguiti dai consiglieri nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di volontariato sociale dell'associazione.

**articolo 31**

Al Collegio Sindacale sono devolute le questioni di interpretazione di questo statuto.

Il Collegio altresì dirime le controversie ed i conflitti tra socio e socio, tra soci ed consiglieri o tra gli organi sociali.

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**articolo 32**

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nomina uno o più liquidatori, se necessario, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo allo scioglimento dell'associazione, od al termine dell'eventuale liquidazione, deve essere devoluto in conformità al presente statuto ed alle norme di legge.

Borgosatollo

*Bottini Giuseppe*

*[Handwritten signature]*

*COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 2 Dec allegato 44°  
PER USO Amministrativo  
BAGNOLO MELLA, Via Marconi n. 7, 26 giugno 2000*

